

siano così evidenti che non rendano possibile una seria discussione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Melchiorre, ma lo prego ad essere breve, avendo già parlato...

MELCHIORRE. Soglio essere brevissimo.

PRESIDENTE. Non sempre. (*Si ride*)

MELCHIORRE. Sarò più breve che non lo sia stato l'onorevole presidente nel darmi quest'ammonimento; non dico più breve dell'onorevole Fossa perchè dovrei discorrere mezz'ora per essere più breve di lui. (*Si ride*)

PRESIDENTE. E intanto lei...

MELCHIORRE. Quantunque non pienamente soddisfatto delle sue ragioni, sicuro che qualunque altra mia considerazione non smuoverà la Commissione dai propositi nei quali si è confinata, io mi contenterei, e veda la Camera quanto sono facile ad essere contentato, che invece di dire: « la nomina del commesso gerente dovrà essere approvata dal direttore demaniale, » si dica: *riconosciuta*.

Voci. Sì! sì!

MELCHIORRE. E qui ho finito.

FOSSA. A nome della Commissione dichiaro che accettiamo l'emendamento. Da ciò vedrà l'onorevole Melchiorre che la Commissione non è inesorabile.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Michelini.

MICHELINI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. La Commissione accettando l'emendamento proposto dagli onorevoli Di San Donato e Melchiorre, il quale emendamento consiste nel sostituire alla parola *approvata* l'altra *riconosciuta* anche quest'articolo 14 rimane approvato coll'emendamento di cui ho fatto parola.

(È approvato.)

« Art. 15. Entro mesi tre dalla cessazione delle funzioni di un conservatore delle ipoteche per morte o per qualsiasi altro titolo sarà fatto pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed in quella della provincia in cui ha sede l'ufficio ipotecario, a cura del Ministero pubblico presso la Corte d'appello, un avviso col quale venga annunciato il fatto della cessazione delle funzioni del conservatore per gli effetti contemplati dagli articoli 12 e seguenti della presente legge.

« Simile avviso sarà pubblicato come sopra sei mesi prima che scada il periodo della durata della malleveria. »

(È approvato.)

« Art. 16. Lo stipendio del conservatore, sul quale sarà fatta la ritenuta a termini della legge 18 dicembre 1864, n° 2034, e sarà calcolata la pensione a termini della legge 14 aprile 1864, n° 1731, consisterà nell'ammontare dell'aggio o partecipazione alla riscossione sulle tasse erariali, a norma della disposizione dell'articolo 7, e sul quinto del complessivo ammontare degli emolumenti percetti a norma dell'unita tariffa.

« Lo stipendio del conservatore non potrà essere mai minore di lire 1500, talchè, ove a questa misura non giungano l'aggio ed il quinto degli emolumenti, gliene sarà pagato alla fine dell'anno il supplemento a carico del bilancio dello Stato; e in questo caso le lire 1500 serviranno di base del calcolo della trattenuta e della pensione.

« Ove il conservatore eserciti qualche altro ufficio pubblico retribuito con aggi, sarà tenuto conto dell'importo dello stipendio che ne viene a conseguire in deduzione della misura minima di sopra stabilita in lire 1500. »

CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La Commissione, con modificazione posteriore, propone che il secondo paragrafo di questo articolo sia così modificato: invece di dire « Lo stipendio del conservatore non potrà essere mai minore di 1500 lire, » si dica così: « non potrà essere mai minore di 2000 lire. »

FOSSA. È d'accordo coll'onorevole commissario regio, che lo stipendio sia portato a lire 2000, come si è dichiarato nella precedente tornata.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. Dirò brevemente che propongo la soppressione del secondo e terzo capoverso, vale a dire che non intendo sia garantito alcun *minimum* di emolumento, ed eccone la ragione. Una volta che si è votata la elevazione dell'aggio dal 10 al 20 per cento sulle prime 5000 lire di riscossione, e ciò appunto per la considerazione di assicurare ai conservatori negli uffici di poca importanza un emolumento soddisfacente, non veggio più ragione perchè debba la finanza dello Stato impegnarsi a garantire un minimo di 2000 lire, come ora si propone. E fo notare che, se ci fossero degli uffici in cui, nonostante gli emolumenti della tariffa, nonostante l'aggio del 20 per cento sulle prime 5000 lire di riscossione, le entrate del conservatore non potessero raggiungere la cifra di 2000 lire, cotesti uffici non avrebbero ragione di esistere. Quindi, per principio di economia, domando che sia soppressa cotale garanzia del *minimum*, ed all'uopo siano conservati soltanto quegli uffici dai quali possa verosimilmente sperarsi un prodotto di utili sufficienti per garantire ai conservatori il giusto compenso ai loro servizi e responsabilità.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Martinelli a presentare una relazione.

MARTINELLI, relatore. Ho l'onore di presentare una appendice alla relazione sul bilancio dell'interno. (V. *Stampato n° 3-D bis*)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.